



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2001
(OR. en)**

9845/01

LIMITE

**SIS 57
SCHENGEN 2
COMIX 439**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione SIS II

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia ¹,

visto il parere del Parlamento europeo ²,

¹ GU C ...

² GU C ...

considerando quanto segue:

- (1) Il Sistema d'informazione Schengen, istituito in conformità del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in appresso denominata "convenzione di Schengen del 1990", rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) Nella forma attuale il Sistema d'informazione Schengen è in grado di collegare in rete non più di 18 Stati partecipanti. Al momento esso è operativo per 13 Stati membri e 2 altri Stati (Islanda e Norvegia) e si intende renderlo tale in un futuro prossimo anche per il Regno Unito e l'Irlanda. Non è stato però congegnato in modo da poter funzionare per un numero di partecipanti pari all'insieme degli Stati membri dell'Unione europea dopo l'allargamento.
- (3) Per questo motivo, e per poter beneficiare dei più recenti sviluppi nel settore della tecnologia dell'informazione e rendere possibile l'introduzione di nuove funzioni, è necessario sviluppare un nuovo Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
- (4) Le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio dell'Unione europea conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2001. La presente decisione costituisce, insieme al regolamento (CE) n./2001 del Consiglio del ... sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)¹, il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione della parte del bilancio ad esso relativa.

¹ V. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.

- (5) Il fondamento giuridico consta di due parti: la presente decisione, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, e sugli articoli 31 e 34 del trattato sull'Unione europea e un regolamento del Consiglio basato sugli articoli 66 e 67 del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto il Sistema d'informazione Schengen ha vari obiettivi, uno dei quali rientra nella parte terza, del titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, mentre altri rientrano nel titolo VI del trattato sull'Unione europea.
- (6) Il fatto che il fondamento giuridico necessario per consentire il finanziamento dello sviluppo del SIS II attraverso il bilancio dell'Unione consti di due strumenti distinti non dovrebbe pregiudicare il principio che il Sistema di informazione Schengen costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico Sistema d'informazione integrato, e che il SIS II dovrebbe essere sviluppato come tale.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicata la futura adozione delle necessarie disposizioni legislative che descrivano in dettaglio funzionamento e impiego del SIS II. È necessario che dette disposizioni siano in vigore prima che il sistema diventi operativo, ma potranno essere preparate in modo adeguato solo una volta che lo sviluppo tecnico del SIS II avrà fatto sufficienti passi avanti.
- (8) Le necessarie norme concernenti le categorie di dati da inserire nel SIS II al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente decisione e gli scopi specifici di ciascuna categoria, la natura dei dati da inserire e il diritto di accesso agli stessi dovrebbero essere adottate in conformità dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea.
- (9) Per quanto concerne le procedure di adozione delle misure necessarie per la sua attuazione, la presente decisione rimanda alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n./2001, che deve essere applicato allo sviluppo del SIS II nel suo insieme.

(10) La presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen e rientra nei termini di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,¹

DECIDE:

Articolo 1

Ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, ivi inclusa la sicurezza nazionale, nei territori degli Stati membri, è necessario che gli Stati membri dispongano di un Sistema d'informazione comune che consenta alle autorità da essi designate di avere accesso, con una procedura di ricerca automatizzata, alle segnalazioni riguardanti persone e beni ai fini dei controlli doganali e di polizia da effettuare alle frontiere esterne e altrove nei rispettivi territori.

Articolo 2

Poiché assolve, fra le altre, la funzione di cui all'articolo 1, il Sistema d'informazione Schengen istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990 è sostituito da un nuovo sistema, il Sistema d'informazione Schengen II (SIS II), che consente l'integrazione dei nuovi Stati membri nel sistema e assicura alcune nuove funzioni, tenendo conto degli sviluppi nelle tecnologie dell'informazione.

¹ GU L 176, del 10.7.1999, pag. 31.

Articolo 3

Il SIS II, che costituisce un unico sistema integrato e concorre al conseguimento degli obiettivi enunciati sia all'articolo 1 della presente decisione che all'articolo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n./2001, è sviluppato dalla Commissione, conformemente alle procedure di cui agli articoli 6, paragrafi 2 e 3 di tale regolamento.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa scade il 31 dicembre 2006.

Fatto a _____, addì _____

Per il Consiglio
Il Presidente